

Regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano (del 30 settembre 2008)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Visti:

- Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc);
- Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998;
- ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento s'intendono al maschile e al femminile;

d e c r e t a :

Capitolo I **Disposizioni generali**

Campo d'applicazione

Art. 1 Il presente regolamento si applica al Centro Scolastico per le Industrie Artistiche (in seguito CSIA).

Capitolo II **Organizzazione**

Generalità

Art. 2 Il CSIA organizza la formazione scolastica e pratica per gli apprendisti del settore artistico in base alle disposizioni federali e cantonali in vigore.

Cicli di studio e articolazione

2I curricula formativi offerti sono:

- a) scuola d'arte applicata (in seguito SAA), Scuola a tempo pieno per il conseguimento dell'attestato federale di capacità che si articola in:
 - 1) un anno unitario senza differenziazione tra le professioni;
 - 2) un triennio gradualmente suddiviso nei vari indirizzi professionali;
 - 3) un quadriennio per la professione Design.
- b) scuola professionale artigianale e industriale (in seguito SPAI) con formazione scolastica per apprendisti assunti da aziende in professioni nel campo delle arti applicate;
- c) corsi di Maturità professionale artistica integrati nei corsi SAA, o per professionisti qualificati o paralleli all'esercizio di una professione;
- d) Liceo artistico (in seguito LA) per il conseguimento della maturità artistica di diritto cantonale, per un massimo di una sezione di 24 allievi all'anno.
- e) Scuola Specializzata Superiore di Arte Applicata (in seguito SSAA) per il conseguimento di un titolo di diritto cantonale nell'ambito dell'Industrial Design, del Web Design e della Computer Animation.
- f) corso propedeutico per l'ammissione agli esami della SUP, Arte visiva.

Capitolo III **Vigilanza, coordinamento, innovazioni**

Vigilanza sull'insegnamento

Art. 3 La vigilanza didattica sull'insegnamento è esercitata dalla direzione dell'istituto in collaborazione con l'Ufficio della formazione industriale, artigianale, artistica e agraria (in seguito UFIAAA).

Coordinamento e innovazione

Art. 4 L'UFIAAA promuove, in collaborazione con la direzione dell'istituto e l'Istituto Universitario federale per la formazione professionale (IUFFP), innovazioni pedagogiche e didattiche.

Regolamento interno

Art. 5 ¹Il CSIA si dota di un regolamento interno che stabilisce i piani di studio, le modalità d'ammissione dei diversi curricula formativi, di promozione, d'esame e di conduzione dell'istituto.

²Il regolamento interno è approvato dalla divisione della formazione professionale (in seguito DFP) e viene consegnato all'inizio del ciclo di studi.

Corsi facoltativi di recupero opzionali e di formazione continua

Art. 6 La Direzione del CSIA può organizzare e offrire agli studenti:

- a) lezioni di recupero per apprendisti e studenti in difficoltà;
- b) corsi facoltativi;
- c) corsi per la preparazione agli esami finali di tirocinio secondo l'art. 33 della legge federale sulla formazione professionale;
- d) corsi di formazione continua;
- e) i gruppi di allievi dei corsi facoltativi e di recupero devono, di regola, raggiungere l'effettivo di 10 partecipanti.

Capitolo IV Ammissione

Numero di posti disponibili

Art. 7 ¹Il numero dei posti disponibili per l'ammissione al primo anno, di regola, è 100, inclusi quelli del liceo.

²Se il numero dei candidati è superiore, in primavera si svolge un esame di graduatoria per tutti i postulanti in forma di prova attitudinale.

³La DFP può autorizzare ogni anno un'escursione massima del 20% del numero dei posti disponibili.

Ammissione alla SAA

Art. 8 L'ammissione alla SAA è subordinata al possesso della licenza di Scuola media.

Ammissione ai corsi MPA

Art. 9 L'ammissione ai corsi per il conseguimento della MPA è retto dalle disposizioni federali e cantonali vigenti.

Ammissione al LA

Art. 10 L'ammissione al LA è subordinata al possesso della licenza di Scuola media con la menzione «può accedere alle scuole medio superiori senza esame di ammissione» o al superamento dell'esame sostitutivo previsto per l'ammissione alle stesse scuole.

Casi particolari

Art. 11 Il regolamento interno può stabilire l'ammissione ai curricula formativi in casi particolari di competenza della Direzione basandosi, in ordine successivo:

- a) sui risultati della prova attitudinale di cui all'art. 7, cpv. 2;
- b) sui risultati dell'esame sostitutivo di cui all'art. 10, se l'esame ha avuto luogo;
- c) sui risultati della licenza di scuola media se i precedenti esami non hanno avuto luogo.

Capitolo V Frequenza

Frequenza

Art. 12 ¹Per la frequenza dell'insegnamento obbligatorio, compresa l'educazione fisica, fanno stato le norme di legge federale e cantonale, del regolamento interno e le disposizioni del medico cantonale.

²Le assenze dalle lezioni sono giustificate per iscritto dall'apprendista o dal suo rappresentante legale e dal maestro di tirocinio.

³In caso di assenze numerose o ingiustificate sono adottate le sanzioni previste dal Capitolo IX.

Capitolo VI Programmi e piani di studio

SAA e corsi SMP

Art. 13 Per l'insegnamento obbligatorio nella SAA e nei corsi di MPA fanno stato i programmi quadro emanati dall'UFFT o contemplati dai regolamenti di tirocinio e/o dalle

ordinanze federali.

LA

Art. 14 Per il LA i piani di studio sono allestiti dalla Direzione dell'istituto conformemente alle esigenze per il riconoscimento cantonale e approvati dalla DFP.

Capitolo VII

Promozione e passaggio all'anno successivo

SPAI

Art. 15 Nei casi segnalati dalla scuola, la decisione sulla continuazione o sul prolungamento del tirocinio con conseguente ripetizione dell'anno scolastico compete alla DFP, la quale, oltre al rapporto scolastico, tiene conto del parere del maestro di tirocinio nonché dell'opinione del rappresentante legale dell'apprendista.

Scuola d'arte applicata

Art. 16 La promozione all'anno successivo è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento interno.

Corsi di SMP

Art. 17 La promozione o il passaggio all'anno successivo per la MPA avviene in base alle norme federali vigenti.

Liceo artistico

Art. 18 La promozione all'anno successivo è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento interno.

Assegnazione delle note

Art. 19 ¹Le note di fine semestre sono assegnate dai docenti della materia.

²Le note di condotta e applicazione sono assegnate dal Consiglio di classe alla fine di ogni semestre.

³Se un docente non assegna un voto semestrale o finale deve motivarne le ragioni per iscritto.

⁴La nota di educazione fisica non è compresa nel numero delle insufficienze e non è considerata nel computo della media.

Contestazioni

Art. 20 Per le contestazioni in materia di valutazione è applicabile il regolamento di applicazione della Legge della scuola.

Capitolo VIII

Attestato federale di capacità, di maturità professionale artistica e del Liceo artistico

Generalità

Art. 21 ¹Gli apprendisti che superano l'esame finale di tirocinio ricevono secondo le normative in vigore l'attestato federale di capacità.

²Gli studenti e gli apprendisti che seguono i corsi di Scuola media professionale ricevono, a esame finale superato, l'attestato federale di maturità professionale artistica ai sensi dell'ordinanza federale di maturità.

³Gli studenti del Liceo artistico che superano l'esame finale ricevono l'attestato di maturità artistica di diritto cantonale.

⁴Gli studenti della SSSAA ricevono l'attestato cantonale di Scuola Superiore Specializzata.

Capitolo IX

Assenze e sanzioni disciplinari

Assenze

Art. 22 ¹Le ore di assenza non possono superare, nelle singole materie, il 15% del totale delle ore annuali di insegnamento.

²Nel caso di superamento di questo limite ore, la direzione può proporre alla DFP la ripetizione dell'anno o l'interruzione della formazione.

Sanzioni

Art. 23 ¹Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti.

²Se del caso, considerata la natura e la gravità dell'accaduto, gli insegnanti richiedono l'intervento, a secondo delle necessità, del docente di classe, della Direzione, dei detentori dell'autorità parentale, del datore di lavoro.

³In casi gravi d'indisciplina la Direzione, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento con comunicazione scritta all'apprendista, al suo rappresentante legale;
- b) sospensione dalla scuola fino a 10 giorni, con comunicazione scritta al suo rappresentante legale, al datore di lavoro e alla DFP. La sanzione può consistere in un lavoro manuale di utilità a favore di istituzioni scolastiche, sociali o di cura, assegnato dalla Direzione;
- d) proposta alla DFP di rescissione del contratto di tirocinio con esclusione dall'istituto.

⁴L'adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento della nota di condotta.

Capitolo X **Servizi**

Mediazione

Art. 24 Nella sede è istituito un servizio di mediazione per le persone in formazione.

Capitolo XI **Disposizioni finali**

Pubblicazione entrata in vigore

Art. 25 Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2008.

Abrogazione

Art. 26 Il regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche del 22 febbraio 2000 è abrogato.

Pubblicato nel BU **2008**, 574.